

# STATUTO DEL SISA

## I. GENERALITÀ

### Art. 1) Denominazione e sede

Con il nome di Sindacato Indipendente degli Studenti e Apprendisti, da ora in poi SISA, è costituita un'organizzazione sindacale con sede a Bellinzona avente la forma di associazione ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del Codice civile.

### Art. 2) Scopo

<sup>1</sup> Il SISA è un'associazione sindacale e politica indipendente, apartitica e aconfessionale, che non persegue alcuno scopo lucrativo e che si riconosce quale associazione di pubblica utilità.

<sup>2</sup> Il SISA, dichiarandosi di ispirazione anti-razzista, pacifista, anti-imperialista, ed egualitarista, si pone nell'ottica della trasformazione sociale.

<sup>3</sup> Il SISA si è costituito al fine di:

- a) promuovere e difendere in ogni ambito della vita gli interessi e i diritti di scolari, studenti e apprendisti;
- b) rappresentare i propri affiliati di fronte alla controparte;
- c) promuovere nuove forme di rapporti fra insegnanti e allievi in senso anti-autoritario e comunitario;
- d) difendere il diritto allo studio e la centralità della scuola pubblica;
- e) studiare alternative sul piano pedagogico e didattico per migliorare la qualità dell'istruzione e raggiungere una gestione democratica e partecipativa della scuola, dell'azienda e della società;
- f) impegnarsi in opere di informazione indipendente e di formazione pluralista dei giovani per raggiungere una coscienza critica nei confronti del sistema socioeconomico e formativo vigente;
- g) combattere fenomeni di mercificazione e di aziendalizzazione della cultura, dell'istruzione e delle persone;
- h) promuovere il rispetto, la dignità e la libertà d'espressione dei giovani nella scuola, nel mondo del lavoro e nella vita;
- i) lottare per l'affermazione dei diritti sociali e civili e delle libertà sindacali, individuali e collettive;
- j) difendere e promuovere la laicità della didattica;
- k) promuovere una qualità dell'insegnamento che fornisca a tutti le giuste opportunità formative ed educative per arrestare la mortalità scolastica e gli aspetti iniqui della selezione.
- l) organizzare i giovani in formazione in una struttura democratica di azione sociale che partendo dalla lotta concreta alle condizioni di sfruttamento degli esseri umani e della natura si ponga quale strumento per la realizzazione di una società più equa e sostenibile in cui viga una reale democrazia partecipativa.

<sup>4</sup> Il SISA è un sindacato unitario in cui, terminata la discussione e presa democraticamente una decisione, questa risulta vincolante per tutti gli organi e i membri. Non sono quindi ammesse nel SISA né azioni che violino la linea politico-sindacale democraticamente stabilita né alcuna attività frazionistica o di corrente.

### Art. 3) Relazioni e collaborazioni

<sup>1</sup> Il SISA rifiuta ogni settarismo e dogmatismo ed è pronto a collaborare con tutti nel rispetto della reciproca indipendenza.

<sup>2</sup> Il SISA è alternativo al sindacalismo della concertazione, verticistico e burocratico. Guarda bensì con interesse al sindacalismo di base, di lotta e di classe in sintonia con i propositi della Federazione Sindacale Mondiale (FSM).

## II. SOCIETARIATO

### Art. 4) Adesione

<sup>1</sup> Al SISA possono aderire:

- a) tutte le persone in formazione che ne condividono gli obiettivi e gli statuti.
- b) tutti i giovani che non hanno raggiunto il 31° anno di età.

<sup>2</sup> L'ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni momento. Dal momento del versamento della quota sociale si è ufficialmente membri del SISA. Tale adesione è della durata di un anno.

<sup>3</sup> E' data libertà ai membri del SISA di aderire ad altre organizzazioni sindacali.

<sup>4</sup> I minorenni capaci di discernimento, anche senza il consenso dei propri rappresentanti legali, possono far parte di tutti gli organi del SISA. Valgono le disposizioni dell'articolo 19 del Codice civile.

### Art. 5) Soci sostenitori

<sup>1</sup> Coloro i quali, pur non rientrando nelle categorie previste dall'articolo 4 capoverso 1, si dichiarano interessati agli scopi e alle attività del SISA possono aderire quali soci sostenitori.

<sup>2</sup> I soci sostenitori hanno i medesimi diritti e doveri dei soci ma non possono né votare né essere eletti in alcun organo del SISA.

### Art. 5 bis) Soci onorari

<sup>1</sup> L'Assemblea generale ha facoltà di nominare quali Soci onorari quei militanti attivi o quelle persone meritevoli che non rientrano più nelle categorie previste dall'articolo 4 capoverso 1 e che hanno dimostrato nel corso degli anni attaccamento e dedizione allo sviluppo del SISA.

<sup>2</sup> I Soci onorari hanno i medesimi diritti e doveri dei soci. Essi possono però assumere solo incarichi di consulenza o amministrativi per conto del Comitato centrale, ma non possono essere eletti negli organi del SISA e non hanno diritto di voto in nessuna sua istanza.

#### Art. 6) Uscita

<sup>1</sup> L'uscita dal SISA è possibile solo per la fine di dicembre oppure per la fine di giugno.

<sup>2</sup> La dichiarazione di dimissione va inviata alla Segreteria in forma scritta con un preavviso di almeno un mese.

<sup>3</sup> L'obbligo di pagamento delle quote sociali perdura durante il termine di disdetta; le quote arretrate devono venir pagate anche dopo l'uscita o l'esclusione.

#### Art. 7) Esclusione

<sup>1</sup> Un membro può essere sospeso oppure escluso dal SISA se ha commesso infrazioni gravi contro lo statuto, le decisioni politico-sindacali democraticamente stabilite, oppure qualora, con il suo comportamento, abbia arrecato danno al SISA, ai suoi membri o ne abbia ostacolato l'attività sindacale.

<sup>2</sup> L'esclusione viene pronunciata dal Comitato centrale. Il membro escluso può fare appello contro tale decisione all'Assemblea generale, dinanzi alla quale ha modo di difendere le sue posizioni. L'Assemblea generale decide in maniera definitiva e inappellabile.

<sup>3</sup> La sospensione, come misura cautelativa, viene pronunciata dalla Segreteria. Il Comitato centrale, nei tempi da lui stabiliti, prende posizione in merito alla sanzione e decide se ratificarla o meno.

### III. FINANZE E RESPONSABILITÀ

#### Art. 8) Introiti

Il finanziamento del SISA è costituito dalle quote sociali, da eventuali stanziamenti di terzi, e dai proventi di manifestazioni e varie.

#### Art. 9) Quote sociali

<sup>1</sup> Tutti i membri hanno il dovere di pagare le quote sociali, utili per l'adempimento dei compiti statutari.

<sup>2</sup> La quota sociale annua ammonta a CHF 12.—

#### Art. 10) Responsabilità

Per le responsabilità e le obbligazioni del SISA risponde unicamente il patrimonio sociale. Ogni responsabilità personale dei membri del SISA è esclusa.

### IV. STRUTTURA

#### Art. 11) Organi

Gli organi del SISA sono:

- a) L'Assemblea generale
- b) Il Comitato centrale
- c) La Segreteria
- d) L'Ufficio del revisore

#### Art. 12) L'Assemblea generale

<sup>1</sup> L'Assemblea generale riunisce tutti i membri del SISA. Essa rappresenta l'organo supremo dell'associazione e si riunisce due volte per anno scolastico in seduta ordinaria.

<sup>2</sup> Il Comitato centrale, due cellule oppure un quinto dei membri possono convocare delle assemblee straordinarie proponendo un Ordine del Giorno. L'avviso di convocazione avviene in forma cartacea oppure via mailing-list.

<sup>3</sup> L'Assemblea generale delibera a maggioranza semplice dei presenti e ha i seguenti compiti:

- a) Elezione dei coordinatori, dei membri della Segreteria e del cassiere;
- b) Elezione dell'Ufficio del revisore;
- c) Approvazione dei conti;
- d) Modifiche statutarie;
- e) Formulazione dei compiti strategici e della linea sindacale sul medio-lungo periodo;

<sup>4</sup> L'Assemblea generale può prendere risoluzioni sopra oggetti non preannunciati nell'ordine del giorno, eccettoché qualcuno dei membri presenti ritenga necessario posticipare la decisione.

<sup>5</sup> Tutti gli incarichi interni al SISA possono essere revocati in ogni tempo dall'Assemblea generale.

<sup>6</sup> I lavori assembleare sono diretti da un Presidente del giorno eletto all'inizio della seduta su proposta dalla Segreteria.

#### Art. 13) Il Comitato centrale

<sup>1</sup> Il Comitato centrale è l'organo esecutivo del SISA. Detiene tutte le competenze che non sono affidate per statuto ad altri organi, in particolare:

- a) Convoca le Assemblee generali;
- b) Cura i contatti con gli altri sindacati e le altre organizzazioni affini;
- c) Prendendo in considerazione il parere dell'Assemblea generale circa i compiti e la linea sindacale, definisce l'azione sindacale immediata;

<sup>2</sup> Il Comitato centrale si compone dei membri della Segreteria e di un rappresentante per cellula. Qualora non esistesse alcuna cellula è l'Assemblea generale ad eleggere almeno quattro membri.

<sup>3</sup> Il Comitato centrale delibera, a maggioranza semplice, unicamente con la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

<sup>4</sup> Di regola le riunioni del Comitato centrale si svolgono in forma allargata con tutti i militanti attivi e sono dirette da un Presidente del giorno eletto all'inizio dei lavori.

#### Art. 14) La Segreteria

<sup>1</sup> La Segreteria oltre ad occuparsi dell'amministrazione del SISA, rappresenta il sindacato verso l'esterno su

mandato del Comitato centrale, curandone l'immagine e coordina politicamente e organizzativamente i lavori sindacali.

<sup>2</sup> Membri della Segreteria sono almeno due coordinatori e un cassiere, eletti dall'Assemblea.

Ad essi si possono aggiungere altri membri nominati dal Comitato centrale.

<sup>3</sup> Qualora non fosse possibile chiedere l'intervento del Comitato centrale o dell'Assemblea generale, prende posizioni politiche a proprio titolo compatibili con il senso del Manifesto del SISA nonché del presente statuto.

<sup>4</sup> L'uscita dalla Segreteria è possibile solo per la fine di dicembre oppure per la fine di giugno. Tale decisione va comunicata agli altri membri della Segreteria con almeno un mese di preavviso scritto.

<sup>5</sup> I coordinatori e gli altri membri della Segreteria sono eletti per la durata di un anno scolastico, sono rieleggibili ma possono essere destituiti in ogni momento.

#### **Art. 15) Le cellule**

<sup>1</sup> Almeno tre membri che ritengano opportuno occuparsi specificatamente di:

- a) tutelare gli interessi degli studenti di una determinata scuola
- b) tutelare gli interessi degli apprendisti di un determinato settore professionale
- c) gestire servizi particolari
- d) studiare realtà particolari
- e) promuovere attività sindacali in una regione geografica
- f) promuovere o sensibilizzare su determinate tematiche

possono costituire - previo consenso del Comitato centrale - una cellula del SISA.

<sup>2</sup> La cellula è parte integrante del SISA. Essa dispone di una propria autonomia d'azione solo previo consenso del Comitato centrale e si autogestisce al suo interno, rispettando lo Statuto e il Manifesto del SISA.

<sup>3</sup> Ogni cellula ha diritto ad una rappresentanza nel Comitato centrale.

<sup>4</sup> Ogni cellula tiene al corrente il Comitato centrale e la Segreteria del lavoro svolto, ed espone un rapporto dettagliato almeno ad ogni Assemblea generale ordinaria.

<sup>5</sup> Le cellule non godono di autonomia finanziaria: esse dipendono dalla Cassa del SISA.

<sup>6</sup> Ogni cellula elegge un proprio responsabile che dovrà essere ratificato dal Comitato Centrale. Il responsabile di cellula si occupa prioritariamente del lavoro organizzativo sul territorio. Competenze politiche specifiche possono essergli affidate dalla Segreteria.

<sup>7</sup> Qualora il Comitato Centrale, pur in mancanza di una cellula costituita, ritenesse necessario sviluppare l'azione sindacale in una delle fattispecie previste dal capoverso 1 può nominare un militante di riferimento che lavorerà a stretto contatto con la Segreteria su mandato del Comitato Centrale.

<sup>8</sup> Una cellula che dimostra inaffidabilità politico-sindacale e inefficienza organizzativa può essere commissariata dalla Segreteria che ne assume la responsabilità di gestione. Spetta al Comitato Centrale stabilire il futuro della cellula commissariata.

#### **Art. 16) L'Ufficio del revisore**

<sup>1</sup> L'Ufficio del revisore controlla e verifica la contabilità e l'inventario del SISA.

<sup>2</sup> L'Ufficio del revisore è composto di almeno un revisore nominato con mandato annuale e rieleggibile.

<sup>3</sup> Come revisore può essere nominata anche una persona esterna al SISA.

<sup>4</sup> Durante l'anno il revisore può svolgere controlli nella contabilità del SISA.

<sup>5</sup> L'Ufficio del revisore presenta un rapporto ad ogni Assemblea generale ordinaria sui risultati della propria attività, raccomandando una decisione in merito ai conti.

#### **Art. 17) Votazioni ed elezioni**

<sup>1</sup> Per le votazioni fa fede la maggioranza dei suffragi ottenuti. In caso di parità il voto del presidente del giorno ha valore doppio.

<sup>2</sup> Per le elezioni fa fede la maggioranza dei suffragi ottenuti. In caso di parità si procede a un ballottaggio.

<sup>3</sup> Si vota e si elegge apertamente se non si decide altrimenti; per le elezioni il voto è segreto se la maggioranza degli aventi diritto al voto lo richiede.

## **V. DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 18) Scioglimento**

<sup>1</sup> Lo scioglimento del SISA può essere deciso solo da un'Assemblea generale convocata appositamente e con una decisione a maggioranza dei quattro quinti. Questo quorum è necessario anche nel caso di una fusione con un'altra associazione.

<sup>2</sup> In caso di scioglimento del SISA l'Assemblea decide, nel quadro delle disposizioni legali, e con particolare riguardo all'utilità pubblica, sull'utilizzo dell'inventario e del patrimonio.

<sup>3</sup> I singoli membri non rispondono privatamente di eventuali debiti contratti dal SISA.

#### **Art. 19) Modifiche statutarie**

<sup>1</sup> Il presente statuto può essere modificato purché sia rispettato lo spirito costitutivo dell'associazione.

<sup>2</sup> Per la modifica dello statuto è necessaria la maggioranza assoluta dei voti.

#### **Art. 20) Entrata in vigore**

Questo statuto, approvato in data 18 giugno 2011 dall'Assemblea ordinaria svoltasi a Bellinzona aggiorna e completa lo statuto accolto il 04 febbraio 2006 dall'Assemblea straordinaria tenutasi a Mendrisio ed entra immediatamente in vigore. Esso sostituisce lo statuto approvato dall'Assemblea straordinaria del 23 aprile 2004, lo statuto approvato dall'Assemblea ordinaria del 13 dicembre 2003, lo statuto emanato dall'Assemblea costitutiva del 20 agosto 2003 e lo statuto provvisorio emanato dall'Assemblea preconstitutiva del 17 giugno 2003.

Bellinzona, 18 giugno 2011

**Il coordinatore:**  
Mattia Tagliaferri

**Il coordinatore:**  
Janosch Schnider

**Il cassiere:**  
Nicola Barenco

# STATUTO

**18 giugno 2011**